

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI CAPUA, CHIAVACCI

Norme per il controllo su talune attività svolte
dalle associazioni di promozione sociale

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il proliferare delle associazioni che con le più varie denominazioni (associazioni di volontariato, associazioni *no profit*, eccetera), vengono costituite per finalità assistenziali a favore dei disabili rende necessario disciplinare l'attività che esse spesso perseguono di raccolta di fondi, del cui impiego non rendono alcun conto, ingenerando il sospetto di richieste illecite e di destinazioni diverse da quelle dichiarate.

Inoltre, in molte località sono state presentate denunce per tali abusi, che configurano il reato di truffa in quanto i sottoscrittori delle offerte di somme di denaro

sono indotti in errore circa la loro effettiva devoluzione.

Per rendere trasparente l'attività delle suddette associazioni si richiede un controllo che può essere effettuato da una commissione permanente composta da un magistrato della Corte dei conti, assistito da un rappresentante di ognuna delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, come proposto dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

A tal fine è stata predisposta l'unita proposta di legge, che si sottopone alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per il controllo dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato e dagli altri organismi associativi di promozione sociale che, oltre alle prescritte quote associative, provvedono alla raccolta di ulteriori fondi da destinare all'assistenza degli invalidi, è costituita una commissione permanente composta da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

2. Nel caso sia accertata una destinazione dei fondi raccolti non finalizzata agli obiettivi di cui al comma 1 la commissione presenta denuncia all'autorità giudiziaria.